



Bruxelles, 22 maggio 2017
(OR. en)

XT 21016/17
ADD 1 REV 2

BXT 24

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	delegazioni
n. doc. Comm.:	21009/17 BXT 16 ADD 1
Oggetto:	ALLEGATO della decisione (UE, Euratom) 2017/... del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per concludere un accordo volto a definire le modalità del suo recesso dall'Unione europea - Direttive per negoziare con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord un accordo volto a definire le modalità del suo recesso dall'Unione europea

**Direttive per negoziare con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord un accordo
volto a definire le modalità del suo recesso dall'Unione europea**

I. FINALITÀ DELL'ACCORDO DI RECESSO

1. Poiché il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ("Regno Unito") ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione europea, l'Unione negozia e conclude con esso un accordo di recesso a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea ("accordo").
2. L'accordo definirà le modalità del recesso del Regno Unito, tenendo conto del quadro delle future relazioni con l'Unione.
3. La finalità principale dell'accordo è garantire un recesso ordinato del Regno Unito dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica. Nelle presenti direttive di negoziato per "Unione" s'intende l'Unione europea fondata sul trattato sull'Unione europea e sul trattato sul funzionamento dell'Unione europea e/o, a seconda dei casi, la Comunità europea dell'energia atomica fondata sul trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.
4. L'accordo sarà negoziato alla luce degli orientamenti del Consiglio europeo e nel rispetto delle direttive di negoziato. Le direttive di negoziato muovono dagli orientamenti del Consiglio europeo per sviluppare le posizioni dell'Unione nei negoziati sul recesso nel pieno rispetto degli obiettivi, dei principi e delle posizioni ivi stabiliti. Le direttive di negoziato possono essere modificate e integrate secondo necessità nell'intero arco dei negoziati, in particolare in conseguenza dell'evoluzione degli orientamenti del Consiglio europeo.

II. NATURA E AMBITO D'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO

5. L'accordo sarà negoziato e concluso dall'Unione. L'articolo 50 del trattato sull'Unione europea conferisce al riguardo all'Unione una competenza orizzontale eccezionale che le permette di contemplare nell'accordo tutti gli aspetti necessari per predisporre il recesso. Questa competenza eccezionale ha carattere una tantum e le sue finalità sono limitate rigorosamente alla predisposizione del recesso dall'Unione. L'esercizio da parte dell'Unione di questa competenza specifica ai fini dell'accordo lascia impregiudicata la ripartizione delle competenze tra Unione e Stati membri riguardo all'adozione di qualsiasi futuro strumento nelle materie in questione.
6. L'accordo dovrebbe ricordare che il diritto dell'Unione (comprensivo di tutte le norme di diritto primario, in particolare il trattato sull'Unione europea, il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i trattati di adesione e il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, nonché delle norme di diritto derivato e degli accordi internazionali) cessa di essere applicabile al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso ("data del recesso").
7. A norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea e conformemente agli orientamenti del Consiglio europeo, l'accordo dovrebbe ricordare altresì che alla data del recesso il diritto dell'Unione cessa di essere applicabile ai paesi e territori d'oltremare che mantengono relazioni particolari con il Regno Unito¹ e ai territori europei di cui il Regno Unito assume la rappresentanza nelle relazioni con l'estero, ai quali si applicano i trattati in forza dell'articolo 355 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Per quanto riguarda l'ambito di applicazione territoriale dell'accordo di recesso e del quadro futuro, le direttive di negoziato dovrebbero rispettare integralmente i paragrafi 4 e 24 degli orientamenti del Consiglio europeo.

¹ Paesi e territori elencati negli ultimi dodici trattini dell'allegato II del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

8. L'accordo dovrebbe fissare la data del recesso al più tardi al 30 marzo 2019, ore 00.00 (ora di Bruxelles), salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, decida all'unanimità di prorogare tale termine ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea. Alla data del recesso il Regno Unito diventerà un paese terzo.

III. FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE PRESENTI DIRETTIVE DI NEGOZIATO

9. Gli orientamenti del Consiglio europeo stabiliscono per i negoziati un approccio a due fasi. La prima fase mirerà a:
- offrire a cittadini, imprese, soggetti interessati e partner internazionali il massimo grado possibile di chiarezza e certezza del diritto per quanto riguarda gli effetti immediati del recesso del Regno Unito dall'Unione;
 - regolare lo svincolamento del Regno Unito dall'Unione e da tutti i diritti e gli obblighi che ad esso derivano in virtù degli impegni assunti in quanto Stato membro.
10. Le presenti direttive di negoziato riguardano la prima fase dei negoziati. In linea con l'obiettivo fissato dal Consiglio europeo per tale prima fase, le presenti direttive di negoziato danno priorità ad alcune questioni al momento considerate necessarie ai fini di un recesso ordinato del Regno Unito dall'Unione. Altre questioni non contemplate dalle presenti direttive di negoziato, quali i servizi, saranno incluse nelle successive direttive di negoziato.

11. In considerazione del numero di persone interessate direttamente e della gravità delle conseguenze che il recesso comporterà per loro, la prima priorità nei negoziati è salvaguardare lo status e i diritti dei cittadini dell'UE a 27 e dei loro familiari nel Regno Unito e lo status e i diritti dei cittadini del Regno Unito e dei loro familiari negli Stati membri dell'UE a 27. Riguardo ai diritti di tali cittadini l'accordo dovrebbe offrire le necessarie garanzie effettive, eseguibili, non discriminatorie e globali, compresi il diritto di ottenere il soggiorno permanente dopo un periodo continuativo di cinque anni di soggiorno legale e i diritti ad esso connessi.
12. Un recesso ordinato del Regno Unito dall'Unione implica necessariamente la liquidazione degli obblighi finanziari conseguenti a tutto il periodo in cui il Regno Unito è stato membro dell'Unione. Nella prima fase dei negoziati si deve pertanto stabilire la metodologia della liquidazione finanziaria in base ai principi di cui al punto III.2.
13. Al momento si considera che l'accordo dovrebbe chiarire la situazione delle merci immesse sul mercato prima della data del recesso e la situazione delle procedure in corso, elencate al punto III.3, comprese le procedure di cooperazione giudiziaria in materia civile, commerciale e penale, nonché le procedure di cooperazione amministrativa e fra servizi di contrasto.

14. Conformemente agli orientamenti del Consiglio europeo, l'Unione è fermamente intenzionata a continuare a sostenere la pace, la stabilità e la riconciliazione nell'isola d'Irlanda. Nessuna disposizione dell'accordo dovrebbe compromettere gli obiettivi e gli impegni stabiliti nell'accordo del Venerdì santo in tutte le sue parti e nei relativi accordi attuativi; considerate le circostanze e le sfide specifiche dell'isola d'Irlanda, sarà necessario trovare soluzioni flessibili e creative. I negoziati dovrebbero puntare in particolare a evitare l'innalzamento di una frontiera fisica nell'isola d'Irlanda, rispettando al contempo l'integrità dell'ordinamento giuridico dell'Unione. Si dovrebbe tenere pienamente conto del fatto che i cittadini irlandesi residenti in Irlanda del Nord continueranno a godere dei diritti spettanti ai cittadini dell'UE. Dovrebbero essere riconosciuti gli accordi e le intese bilaterali vigenti tra l'Irlanda e il Regno Unito, quali la zona di libero spostamento, che sono conformi al diritto dell'Unione. L'accordo dovrebbe risolvere inoltre i problemi derivanti dalla peculiare posizione geografica dell'Irlanda, fra cui il transito delle merci (da e verso l'Irlanda attraverso il Regno Unito). Tali questioni saranno affrontate secondo l'approccio previsto dagli orientamenti del Consiglio europeo.
15. Conformemente agli orientamenti del Consiglio europeo, l'Unione dovrebbe concordare con il Regno Unito intese relativamente alle zone di sovranità del Regno Unito a Cipro e riconoscere al riguardo gli accordi e le intese bilaterali tra la Repubblica di Cipro e il Regno Unito che sono compatibili con il diritto dell'Unione, tenendo conto del protocollo n. 3 dell'atto di adesione¹, del trattato istitutivo e degli scambi di note connessi del 1960, specialmente per quanto attiene alla salvaguardia dei diritti e degli interessi dei cittadini dell'Unione che risiedono o lavorano nelle zone di sovranità.
16. L'accordo dovrebbe garantire l'adeguata tutela degli interessi dell'Unione nel Regno Unito.

¹ Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea - Protocollo n. 3 sulle zone di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord a Cipro (GU L 236 del 23.9.2003, pagg. 940-944).

17. L'accordo dovrebbe contenere disposizioni relative alla propria governance generale. Tali disposizioni dovrebbero comprendere efficaci meccanismi di esecuzione e di risoluzione delle controversie che rispettino integralmente l'autonomia dell'Unione e del relativo ordinamento giuridico, compreso il ruolo della Corte di giustizia dell'Unione europea, al fine di garantire l'effettiva attuazione degli impegni assunti con l'accordo, nonché adeguate disposizioni istituzionali che consentano di adottare misure per far fronte a imprevisti non contemplati dall'accordo e di integrarvi le future modifiche del diritto dell'Unione.
18. Conformemente agli orientamenti del Consiglio europeo, inoltre, nella prima fase dei negoziati si dovrebbe avviare, non appena possibile, un dialogo costruttivo con il Regno Unito su un possibile approccio comune nei confronti dei paesi terzi partner, delle organizzazioni e delle convenzioni internazionali relativamente agli impegni internazionali sottoscritti prima della data del recesso, che restano vincolanti per il Regno Unito, nonché sul metodo atto a garantire che il Regno Unito onori tali impegni.
19. Non appena il Consiglio europeo avrà stabilito che i progressi compiuti nei negoziati sono sufficienti a consentire il passaggio alla seconda fase, saranno proposte altre direttive di negoziato. In questo contesto, per quanto necessario e giuridicamente possibile, gli aspetti che dovrebbero rientrare in disposizioni transitorie (ossia le passerelle verso il prevedibile quadro delle future relazioni) e che sono nell'interesse dell'Unione, saranno inclusi in tali future direttive di negoziato alla luce dei progressi compiuti. Tali eventuali modalità transitorie devono essere chiaramente definite, limitate nel tempo e soggette a meccanismi di esecuzione efficaci. Qualora si prendesse in considerazione una proroga a tempo determinato dell'acquis dell'Unione, ciò richiederebbe l'applicazione degli esistenti strumenti e strutture dell'Unione in materia di regolamentazione, bilancio, vigilanza, attività giudiziaria ed esecuzione. Si potrà così sfruttare in modo efficiente il tempo limitato concesso dall'articolo 50 del trattato sull'Unione europea per la conclusione dell'accordo, evitando di doversi occupare della stessa materia più volte in fasi diverse dei negoziati.

III.1. DIRITTI DEI CITTADINI

20. L'accordo dovrebbe salvaguardare lo status e i diritti derivanti dal diritto dell'Unione alla data del recesso, compresi quelli il cui godimento interverrà in una data successiva (ad es. i diritti a pensioni di vecchiaia), nonché i diritti in fase di ottenimento, compresa la possibilità di acquisirli alle condizioni attuali dopo la data del recesso (ad es. il diritto di soggiorno permanente dopo un periodo continuativo di cinque anni di soggiorno legale iniziato prima della data del recesso). Ciò dovrebbe riguardare sia i cittadini dell'UE a 27 che risiedono (o hanno risieduto) e/o che lavorano (o hanno lavorato) nel Regno Unito sia i cittadini del Regno Unito che risiedono (o hanno risieduto) e/o che lavorano (o hanno lavorato) in uno degli Stati membri dell'UE a 27. Le garanzie previste in tal senso nell'accordo dovrebbero essere reciproche e fondarsi sul principio della parità di trattamento sia fra i cittadini dei vari Stati membri dell'UE a 27 sia dei cittadini dell'UE a 27 rispetto ai cittadini del Regno Unito, secondo quanto stabilito nel pertinente acquis dell'Unione. Tali diritti dovrebbero essere tutelati come diritti acquisiti a vita dai titolari e direttamente esercitabili. I cittadini dovrebbero essere in grado di esercitare i loro diritti mediante procedure amministrative agevoli e semplici.
21. L'accordo dovrebbe stabilire almeno gli elementi illustrati qui di seguito.
- a) **Determinazione delle persone interessate:** l'ambito di applicazione personale dovrebbe corrispondere a quello della direttiva 2004/38, vale a dire comprendere sia le persone economicamente attive (lavoratori dipendenti e autonomi) sia gli studenti e altre persone non attive economicamente che hanno risieduto nel Regno Unito o nell'UE a 27 prima della data del recesso, e i familiari che li accompagnano o che si ricongiungono con loro in un qualsiasi momento prima o dopo la data del recesso. Dovrebbero essere incluse inoltre le persone contemplate dal regolamento 883/2004, compresi i lavoratori frontalieri e i familiari indipendentemente dal luogo di residenza.

- b) **Determinazione dei diritti da tutelare:** dovrebbero essere tutelati almeno i diritti seguenti:
- i) i diritti di soggiorno e i diritti di libera circolazione derivanti dagli articoli 18, 21, 45 e 49 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e stabiliti dalla direttiva 2004/38 (fra cui il diritto di soggiorno permanente dopo un periodo continuativo di cinque anni di soggiorno legale e il diritto all'assistenza sanitaria) e le norme relative a tali diritti; qualsiasi documento da rilasciare in relazione ai diritti di soggiorno (ad es., atti anagrafici, carte di soggiorno o certificati) dovrebbe essere di carattere dichiarativo e il rilascio dovrebbe seguire una procedura semplice e celere, gratuita o a un costo non superiore a quello imposto ai cittadini del paese per il rilascio di un documento analogo;
 - ii) i diritti e gli obblighi stabiliti dal regolamento 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e dal regolamento 987/2009 che lo attua (comprese le future modifiche di entrambi), fra cui i diritti di cumulo, l'esportabilità delle prestazioni e il principio dell'unicità della legge applicabile per tutte le questioni a cui si applicano i regolamenti;
 - iii) i diritti stabiliti dal regolamento 492/2011 relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione (ad es., accesso al mercato del lavoro, esercizio di un'attività, vantaggi sociali e fiscali, formazione, alloggio, diritti collettivi nonché il diritto per i familiari dei lavoratori di essere ammessi a frequentare corsi di insegnamento generale, di apprendistato e di formazione professionale alle stesse condizioni previste per i cittadini dello Stato ospitante);
 - iv) il diritto di accedere a un'attività lavorativa autonoma e di esercitarla, in ottemperanza all'articolo 49 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

22. Ai fini della certezza del diritto l'accordo dovrebbe assicurare che, sia nel Regno Unito sia nell'UE a 27, le qualifiche professionali riconosciute (diplomi, certificati e altri titoli) conseguite in uno Stato membro dell'Unione prima della data del recesso siano tutelate in conformità del diritto dell'Unione applicabile prima di tale data. L'accordo dovrebbe assicurare anche che le qualifiche professionali (diplomi, certificati e altri titoli) conseguite in un paese terzo e riconosciute in uno Stato membro dell'Unione prima della data del recesso in conformità delle norme del diritto dell'Unione applicabili prima di tale data continuino a essere riconosciute anche dopo tale data. Dovrebbe altresì prevedere soluzioni per le procedure di riconoscimento in corso alla data del recesso.

III.2. LIQUIDAZIONE FINANZIARIA

23. Una liquidazione finanziaria una tantum - che comprenda le questioni derivanti dal QFP e quelle connesse alla Banca europea per gli investimenti (BEI), al Fondo europeo di sviluppo (FES) e alla Banca centrale europea (BCE) - dovrebbe garantire il rispetto, da parte sia dell'Unione sia del Regno Unito, degli obblighi derivanti dall'intero periodo in cui il Regno Unito è stato membro dell'Unione. Relativamente alla metodologia della liquidazione finanziaria i negoziati dovrebbero basarsi sui principi esposti qui di seguito.

24. Si dovrebbe arrivare a una liquidazione finanziaria una tantum relativamente a:
- il bilancio dell'Unione;
 - l'uscita del Regno Unito da tutte le istituzioni e tutti gli organi istituiti dai trattati¹ (ad es., Banca europea per gli investimenti, Banca centrale europea²);
 - la partecipazione del Regno Unito a fondi e meccanismi specifici collegati alle politiche dell'Unione (ad es., Fondo europeo di sviluppo, Strumento per i rifugiati in Turchia).
25. La liquidazione finanziaria una tantum dovrebbe fondarsi sul principio secondo cui il Regno Unito deve onorare la sua parte di contributo finanziario per tutti gli obblighi assunti nel periodo in cui è stato membro dell'Unione.
26. In base al paragrafo 10 degli orientamenti del Consiglio europeo, ciò riguarda obblighi derivanti dalle passività dei QFP, ivi comprese le pensioni e le passività potenziali e qualsiasi altro obbligo derivante da un atto di base ai sensi dell'articolo 54 del regolamento finanziario³. Il Regno Unito dovrebbe inoltre farsi carico di tutti i costi collegati specificamente al recesso, come il trasferimento di agenzie o di altri organi dell'Unione.

¹ Restano impregiudicati gli obblighi di legge specifici alle istituzioni e agli organi in questione, in particolare quelli previsti dai corrispondenti protocolli allegati ai trattati.

² A norma dell'articolo 47 del protocollo n. 4 allegato ai trattati, la decisione BCE/2010/28, del 13 dicembre 2010, relativa al versamento del capitale della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali non appartenenti all'area dell'euro (2011/22/UE) ha determinato la misura e la forma del capitale sottoscritto e versato relativamente alla quota a carico della Bank of England. Il capitale versato costituisce il contributo ai costi operativi della Banca centrale europea.

³ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pagg. 1-96).

27. Il metodo di calcolo dovrebbe utilizzare gli importi previsti dai pertinenti atti di base (compresi gli importi di riferimento), la programmazione finanziaria e i conti annuali consolidati ufficiali, se necessario integrati da conti intermedi verificati dalla Corte dei conti europea. Gli obblighi dovrebbero essere definiti in euro.
28. Su tale base gli obblighi del Regno Unito nei confronti del bilancio dell'Unione dovrebbero essere calcolati in base alla decisione sulle risorse proprie¹ in tutte le sue dimensioni e tenere conto dei dati passati relativi alla quota di finanziamento a carico del Regno Unito prima della data del recesso.
29. Dovrebbero essere concordate le modalità di pagamento in modo da attuire l'impatto del recesso sul bilancio dell'Unione e sui suoi Stati membri.
30. L'accordo dovrebbe prevedere quindi:
 - a) il calcolo di tutti gli obblighi che il Regno Unito deve onorare per assolvere i suoi obblighi finanziari nei confronti del bilancio dell'Unione, di tutte le istituzioni e di tutti gli organi istituiti dai trattati, nonché collegati agli altri aspetti che hanno incidenza finanziaria. Agli obblighi calcolati possono applicarsi successivamente adeguamenti tecnici limitati;
 - b) uno scadenziario dei pagamenti a carico del Regno Unito e le relative modalità pratiche;

¹ Decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (GU L 168 del 7.6.2014, pagg. 105-111).

- c) disposizioni transitorie che prevedano il controllo da parte della Commissione (o, a seconda dei casi, di un altro organo competente prima della data del recesso ai sensi del diritto dell'Unione), del Parlamento europeo, della Corte dei conti e dell'OLAF e la competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea a pronunciarsi sugli ordini di pagamento/riscossione emessi in passato nei confronti di beneficiari del Regno Unito e su tutti i pagamenti effettuati dopo la data del recesso a beneficiari del Regno Unito per onorare tutti gli impegni giuridici (compresi gli eventuali prestiti) autorizzati dall'organo competente prima della data del recesso;
- d) le modalità eventualmente applicabili agli impegni giuridici presenti o futuri assunti nei confronti di beneficiari del Regno Unito dopo la data del recesso (ad es., relativamente alle autorità di gestione per i pagamenti ai beneficiari del Regno Unito);
- e) norme specifiche per regolare la questione delle passività potenziali assunte dal bilancio dell'Unione ovvero da istituzioni o organi o fondi specifici (ad es. quelle relative ai finanziamenti erogati dalla Banca europea per gli investimenti e dal Fondo europeo per gli investimenti).

III.3. SITUAZIONE DELLE MERCI IMMESSE SUL MERCATO ED ESITO DELLE PROCEDURE FONDATE SUL DIRITTO DELL'UNIONE

A. Merci immesse sul mercato ai sensi del diritto dell'Unione prima della data del recesso

31. L'accordo dovrebbe assicurare che le merci immesse legalmente sul mercato unico ai sensi del diritto dell'Unione prima della data del recesso possano continuare a essere messe a disposizione sul mercato o messe in servizio dopo tale data sia nel Regno Unito sia nell'UE a 27 alle condizioni previste dalla normativa dell'Unione applicabile prima della data del recesso. Altre questioni, quali i servizi, in cui può essere necessario ridurre l'incertezza o evitare un vuoto giuridico, saranno oggetto di successive direttive di negoziato.

B. Cooperazione giudiziaria in materia civile, commerciale e penale in corso tra gli Stati membri ai sensi del diritto dell'Unione

32. L'accordo dovrebbe regolare le procedure di cooperazione giudiziaria in materia civile, commerciale e penale disciplinate dal diritto dell'Unione in corso alla data del recesso, in particolare prevedendo che continuino fino alla conclusione a essere disciplinate dalle pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione applicabili prima della data del recesso.
33. Per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale tra il Regno Unito e l'UE a 27, l'accordo dovrebbe assicurare che il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie nazionali emesse prima della data del recesso continuino a essere disciplinati dalle pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione applicabili prima della data del recesso. L'accordo dovrebbe assicurare anche che restino di applicazione le norme del diritto dell'Unione relative all'elezione del foro e alla scelta della legge applicabile effettuate prima della data del recesso.

C. Procedure di cooperazione amministrativa e fra servizi di contrasto in corso ai sensi del diritto dell'Unione

34. L'accordo dovrebbe regolare le procedure di cooperazione amministrativa e fra servizi di contrasto disciplinate dal diritto dell'Unione in corso alla data del recesso, procedure di verifica comprese, in particolare prevedendo che continuino fino alla conclusione a essere disciplinate dalle pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione applicabili prima della data del recesso. Si dovrebbero stabilire inoltre norme per regolamentare l'eventuale uso di dati e informazioni nelle indagini svolte dai servizi di contrasto e dalla polizia e nei procedimenti penali in corso alla data del recesso. Queste norme dovrebbero riguardare sia le informazioni e i dati ricevuti/detenuti dal Regno Unito in provenienza dall'UE a 27 o da istituzioni, organi e organismi dell'Unione sia le informazioni e i dati ricevuti/detenuti dall'UE a 27 o da istituzioni, organi e organismi dell'Unione in provenienza dal Regno Unito. Dovrebbero essere incluse le norme sulla protezione dei dati personali e le informazioni classificate, compresi i dati relativi alla sicurezza.

D. Procedure giudiziarie e amministrative dell'Unione in corso

35. L'accordo dovrebbe regolamentare:

- a) i procedimenti giudiziari pendenti dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea alla data del recesso in cui sono implicati il Regno Unito o sue persone fisiche e/o giuridiche (rinvii pregiudiziali compresi); la Corte di giustizia dovrebbe rimanere competente a decidere in tali procedimenti e le sue decisioni devono vincolare il Regno Unito;
- b) le procedure amministrative in corso presso le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione (ad es., procedimenti di infrazione, aiuti di Stato) che riguardano il Regno Unito o, a seconda dei casi, sue persone fisiche o giuridiche;
- c) la possibilità di avviare, dopo la data del recesso, un procedimento amministrativo presso le istituzioni dell'Unione o un procedimento giudiziario dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea (ad es., procedimenti di infrazione, aiuti di Stato) nei confronti del Regno Unito per fatti verificatisi prima di tale data, compresa la possibilità che le autorità giurisdizionali del Regno Unito sottopongano questioni alla Corte di giustizia dell'Unione europea;
- d) il mantenimento dell'esecutività degli atti dell'Unione che impongono obblighi pecuniari e delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea adottati o emesse prima della data del recesso o nel quadro di procedimenti giudiziari e amministrativi in corso.

III.4. ALTRI ASPETTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE

36. L'accordo dovrebbe prevedere le disposizioni necessarie a tutelare beni, fondi, averi e operazioni dell'Unione, delle sue istituzioni e dei suoi organi, del loro personale (anche in pensione) e dei relativi familiari secondo quanto disposto dai trattati e dai protocolli ad essi allegati (in particolare il protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea).

37. Ove appropriato, l'accordo dovrebbe disporre la cessione al Regno Unito della proprietà:
- a) delle materie fissili speciali ubicate nel territorio della Comunità europea dell'energia atomica di cui attualmente questa è proprietaria a norma dell'articolo 86 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e il cui diritto di utilizzazione è attualmente in capo a una persona fisica o giuridica del Regno Unito, sia essa pubblica o privata;
 - b) dei beni di proprietà della Comunità europea dell'energia atomica ubicati nel Regno Unito che sono usati ai fini del controllo di sicurezza a norma del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

L'accordo dovrebbe prevedere anche che il Regno Unito si assuma tutti i diritti e gli obblighi associati alla proprietà delle materie o dei beni ceduti e disciplinare le altre questioni inerenti a tali materie o beni a norma del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare gli obblighi di controllo di sicurezza sulle materie sopra menzionate.

38. L'accordo dovrebbe disporre inoltre che, nella sua giurisdizione, il Regno Unito provveda a che i membri delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione, i membri dei comitati e i funzionari e altri agenti dell'Unione continuino a rispettare gli obblighi imposti loro prima della data del recesso dall'articolo 339 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

III.5. GOVERNANCE DELL'ACCORDO

39. L'accordo dovrebbe predisporre un assetto istituzionale che assicuri l'effettivo assolvimento degli impegni con esso assunti, tenendo presente l'interesse dell'Unione a tutelare in modo efficace la propria autonomia e il proprio ordinamento giuridico, compreso il ruolo della Corte di giustizia dell'Unione europea.

40. L'accordo dovrebbe prevedere adeguate disposizioni istituzionali che consentano di adottare misure per far fronte agli imprevisti in esso non contemplati e di integrarvi, se necessario per una sua applicazione corretta, le future modifiche del diritto dell'Unione.
41. L'accordo dovrebbe regolamentare la risoluzione delle controversie e il controllo della propria esecuzione. Dovrebbero essere contemplate, in particolare, le controversie vertenti su:
- prosecuzione dell'applicazione del diritto dell'Unione;
 - diritti dei cittadini;
 - applicazione e interpretazione delle altre disposizioni dell'accordo, quali la liquidazione finanziaria o le misure adottate dall'assetto istituzionale per far fronte agli imprevisti.
42. In dette materie si dovrebbe mantenere la competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (e la funzione di vigilanza della Commissione). Per l'applicazione e l'interpretazione delle disposizioni dell'accordo non inerenti al diritto dell'Unione, dovrebbe essere preso in considerazione un meccanismo alternativo di risoluzione delle controversie soltanto se offre garanzie di indipendenza e imparzialità equivalenti a quelle offerte dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.
43. L'accordo dovrebbe indicare che ogni suo rimando a concetti o disposizioni del diritto dell'Unione va inteso come comprensivo della giurisprudenza con cui la Corte di giustizia dell'Unione europea ha interpretato tali concetti o disposizioni prima della data del recesso. Qualora per determinate disposizioni dell'accordo sia previsto un meccanismo alternativo di risoluzione delle controversie, inoltre, si dovrebbe includere una disposizione in base alla quale l'interpretazione di detti concetti e disposizioni deve tenere conto della futura giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea successiva alla data del recesso.

IV. DISPOSIZIONI PROCEDURALI PER LA CONDOTTA DEI NEGOZIATI

44. In linea con la dichiarazione dei capi di Stato o di governo dei 27 Stati membri e dei presidenti del Consiglio europeo e della Commissione europea, le presenti direttive di negoziato stabiliscono le modalità particolareggiate che disciplineranno la relazione tra il Consiglio e i suoi organi preparatori, da un lato, e il negoziatore dell'Unione, dall'altro.
45. Il negoziatore dell'Unione condurrà i negoziati con il Regno Unito in continuo coordinamento e in costante dialogo con il Consiglio e i relativi organi preparatori. Nel pieno rispetto dell'equilibrio istituzionale sancito dai trattati, il Consiglio e il Coreper, assistiti dal gruppo "Articolo 50", daranno indicazioni al negoziatore dell'Unione alla luce degli orientamenti del Consiglio europeo e nel rispetto delle direttive di negoziato.
46. Il negoziatore dell'Unione consulterà e riferirà tempestivamente agli organi preparatori del Consiglio. A tal fine il Consiglio organizzerà una riunione del gruppo "Articolo 50" prima e dopo ciascuna sessione negoziale. Il negoziatore dell'Unione trasmetterà tempestivamente tutti i necessari documenti e informazioni inerenti ai negoziati.
